



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.4.2007
COM(2007) 214 definitivo

2007/0075 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 17 giugno 1998
stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di
ritiro della patente di guida**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005¹ introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni “facciano ugualmente fede”). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell'elenco figura la convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla richiamata convenzione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito "atto di adesione"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida⁴ (di seguito "convenzione sul ritiro della patente di guida") è stata firmata a Lussemburgo il 17 giugno 1998 e non è ancora entrata in vigore.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso e comprendenti la convenzione sul ritiro della patente di guida. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
- (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C 216 del 10.7.1998, pagg. 2-12 .

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sul ritiro della patente di guida entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore per gli Stati membri firmatari originari.

Articolo 2

I testi della convenzione sul ritiro della patente di guida, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

**Testo della convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato
sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida
in lingua bulgara e in lingua rumena**